



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA N. 34 DEL 09/08/2019

## IL SINDACO

**PREMESSO** che in occasione della stagione estiva si registra un rilevante incremento del flusso turistico sul territorio comunale ed in particolare alla Marina di Montenero;

**RILEVATA** la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima tranquillità ai residenti ed ai graditi ospiti;

**ATTESO** che nel medesimo periodo è necessario evitare rumori molesti, intralci al traffico veicolare, accumulo di materiali edilizi negli spazi pubblici e/o privati e quanto possa comunque nuocere al regolare svolgimento dell'attività turistica ed al decoro urbano della Marina di Montenero di Bisaccia;

**RILEVATA** l'esigenza di sospendere temporaneamente i lavori in corso lungo le principali direttrici verso la Marina di Montenero di Bisaccia e precisamente viale Andrea Doria, viale Alberto De Agostini e viale Savioli, per evitare disagi ed inconvenienti ai turisti e consentire il regolare transito pedonale e veicolare;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 5, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1 lettera a), legge n. 48 del 2017;

**RITENUTO** pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana del paese, tendente a sospendere l'attività dei cantieri di edilizia nel periodo compreso tra sabato 10.08.2019 e domenica 24.08.2019 lungo le principali direttrici verso la Marina di Montenero di Bisaccia e precisamente viale Andrea Doria, viale Alberto De Agostini e viale Savioli;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

## ORDINA

### NEL PERIODO DA SABATO 10.08.2019 E DOMENICA 24.08.2019

- la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia lungo le principali direttrici verso la Marina di Montenero di Bisaccia e precisamente viale Andrea Doria, viale Alberto De Agostini e viale Savioli;
- di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect...) eventualmente occupati e di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;
- sono esclusi da tali obblighi i lavori relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
- al Comando di Polizia Municipale compete l'esecuzione della presente Ordinanza, e qualora non si ottemperi a quanto ordinato si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.

Montenero di Bisaccia, 09/08/2019



IL SINDACO

(Avv. Nicola TRAVAGLINI)